

# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la nota prot. ENEL-PRO-10/02/2020-0002145 (prot. MiSE n. 3063 del 10 febbraio 2020) con cui l'Enel Produzione S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica Santa Barbara, sita nel comune di Cavriglia (AR), comprensiva di documentazione tecnica allegata;

siglato MB



**CONSIDERATO** che la centrale termoelettrica risulta attualmente costituita da una unità a ciclo combinato a gas della potenza di 390 MWe autorizzata con decreto direttoriale dell'allora Ministero delle Attività produttive n. 55/11/2004 del 10 novembre 2004;

**CONSIDERATO** che la modifica richiesta prevede la realizzazione del progetto TES (Thermal Energy Storage), consistente nell'installazione di un'unità statica finalizzata a immagazzinare energia termica per una potenza di 12 MW, e generare vapore per la produzione di energia elettrica in modo continuo e stabile in base alla domanda, contribuendo ad aumentare la flessibilità operativa e migliorando le prestazioni dell'impianto stesso, anche con l'obiettivo erogare servizi di rete necessari al sostegno e alla sicurezza del sistema elettrico nazionale;

**CONSIDERATO** che l'intervento comporterà l'aumento delle prestazioni e della flessibilità dell'impianto in termini di:

- > aumento della banda di regolazione, ovvero incremento della potenza elettrica a salire/scendere per poter effettuare servizi di regolazione secondaria e terziaria verso la rete;
- > aumento della potenza elettrica massima erogabile e riduzione del minimo tecnico per un numero limitato di ore e senza incremento di emissioni e consumo di combustibile;
- immagazzinamento e spostamento di energia termica dalle ore *off-peak* alle ore *peak* dei mercati dell'energia e dei servizi;

VISTA la nota prot. ENEL-PRO-10/02/2020-0002150 (prot. MiSE n. 3074 del 10 febbraio 2020) con cui l'Enel Produzione S.p.A., con riferimento al progetto preliminare per l'intervento di cui all'istanza di modifica ha dichiarato che non è dovuto il contributo alle spese di istruttoria di cui all'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004 e ss.mm.ii. poiché il valore complessivo delle attività da eseguire, sulla base dei dati ad oggi disponibili, pari a 3.302.540 Euro (comprensivo di IVA), è inferiore alla soglia fissata di 5 milioni di euro;

**CONSIDERATO** che, con apposita istanza prot. Enel-PRO-10/02/2020-2173 l'Enel Produzione S.p.A. ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare in merito al progetto per l'installazione di un sistema di accumulo di energia termica (Thermal Energy Storage - TES) nella centrale termoelettrica di Santa Barbara sita nel comune di Cavriglia (AR);

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. DVA 39809 del 29 maggio 2020, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ha fatto presente che detto progetto non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA);

**CONSIDERATO** che, a seguito della presentazione dell'istanza, il MiSE, con nota prot. n. 13758 del 26 giugno 2020 ha avviato il relativo procedimento e indetto contestualmente la Conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., assegnando a tutti gli enti e amministrazioni interessate un apposito termine perentorio per rendere i rispettivi pareri di competenza;

**CONSIDERATO** che, con la medesima nota prot. n. 13758 del 26 giugno 2020, il MiSE ha invitato altresì ogni Amministrazione/Ente/Società in indirizzo a far presente tempestivamente, alle Amministrazioni autorizzanti e alla Società proponente, l'eventuale sua non competenza nel procedimento in oggetto e l'indicazione di quella ritenuta competente;



VISTO l'art. 14-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. che prevede un termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza e che tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti, o comunque espressi, i seguenti pareri:

- nota pec (prot. MiSE n. 15146 del 10 luglio 2020) con cui Snam Rete Gas ha fatto presente di non avere osservazioni da apportare in merito non essendo interessati impianti di proprietà Snam Rete Gas nell'area della centrale Enel di Santa Barbara;
- nota MiBAC|DG-ABAP\_SERV V|08/07/2020|0020262-P| (prot. MiSE n. 15380 del 13 luglio 2020) con cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V ha fatto presente che l'Ufficio competente ad esprimere il parere di competenza sul progetto presentato dalla Enel Produzione S.p.a. è la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo;
- nota del Comune di Cavriglia (prot. MiSE n. 17022 del 30 luglio 2020) con cui l'ente locale ha rilevato che il progetto di accumulo di energia termica presentato da Enel Produzione S.p.a. risulta coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune di Cavriglia, nel rispetto delle norme del Regolamento urbanistico comunale;
- nota del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le Attività territoriali Divisione XVI Ispettorato Territoriale Toscana (prot. MiSE n. 23859 del 21 ottobre 2020) con cui la medesima Direzione generale ha comunicato di non rilevare alcuna attività sostanziale riconducibile all'applicazione dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.;
- intesa positiva da parte della Regione Toscana, espressa tramite Delibera di Giunta n. 1211 del 7 settembre 2020, trasmessa a questa Amministrazione tramite nota n. E1\_Protocollo\_r\_toscan\_AOOGRT\_0311272\_2020-09 (prot. MiSE n. 20174 del 14 settembre 2020);

**CONSIDERATO** che il MiSE, con nota n. 22337 del 6 ottobre 2020, ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha disposto la determinazione al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento in oggetto, tramite successivo decreto del Direttore generale della DGISSEG;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, "fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito";

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;



**PRESO ATTO** che l'istanza presentata dall'Enel Produzione S.p.a. è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi e conseguenti prescrizioni, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la nota prot. n. Enel-PRO-16362 del 3 novembre 2020 con cui l'Enel Produzione S.p.a. ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'installazione del sistema di accumulo energia per l'unità termoelettrica della centrale di Santa Barbara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (clausola anti-pantouflage);

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

#### DECRETA

# Art. 1 Autorizzazione

- 1. L'Enel Produzione S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 00198 Roma, codice fiscale e partita iva 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica "Santa Barbara" di proprietà, sita nel Comune di Cavriglia (AR) mediante la realizzazione del progetto TES (Thermal Energy Storage) di cui all'istanza presentata con nota prot. ENEL-PRO-10/02/2020-0002145 (prot. MiSE n. 3063 del 10 febbraio 2020), in conformità al progetto presentato e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3.
- 2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Enel Produzione S.p.a. prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alla Regioni e ai Comuni interessati.

### Art. 2 Programma dei lavori

- 1. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 39 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 2. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo nonché alla Regione Toscana e al Comune di Arezzo, evidenziando lo stato



- d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui all'articolo 3.
- 3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono trasmesse a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.
- 4. La realizzazione degli interventi deve avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
- 5. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, o variazioni delle tempistiche di cui al comma 1, l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a presentare relativa domanda al Ministero dello Sviluppo economico e/o al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per attivare la procedura pertinente.

#### Art. 3 Prescrizioni

- 1. La società ENEL Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato.
  - 2. l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta al rispetto delle predette prescrizioni, rispettivamente formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese, dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.
  - **3.** Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
  - 4. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, l'Enel Produzione S.p.a. trasmetterà al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo, nonché alla Regione Toscana e al Comune di Cavriglia, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
  - **5.** l'Enel Produzione S.p.a. provvederà altresì a trasmettere il rapporto di cui al comma 4 anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalle verifiche d'ottemperanza.

# Art. 4 Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.



### Art. 5 Pubblicazione e ricorsi

- 1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
- 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it).
- 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Gilberto Dialuce)